



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 99

OGGETTO: Circolazione stradale.

Circolazione di particolari tipologie di mezzi/veicoli.

Il continuo evolversi della tecnologia, accompagnato da una crescente e diffusa cultura ambientale, fa sì che siano immessi sul mercato nuove tipologie di veicoli che non sempre trovano una collocazione giuridica nelle norme del Codice della Strada. Al fine di fornire indicazioni operative in merito al controllo di tali veicoli, occorre effettuare una valutazione, caso per caso, in merito alla legittimità della circolazione stradale di tali veicoli.



MONOPATTINI a propulsione muscolare: sono da considerarsi acceleratori di andatura la cui circolazione, ai sensi dell'art. 190, commi 8 e 9, C.d.S. è vietata sulla carreggiata delle strade nonché sugli spazi riservati ai pedoni (in quest'ultima ipotesi solo se dalla circolazione si possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti). La circolazione è punita ai sensi dell'art. 190, comma 10, C.d.S. con la sanzione amm.va pecuniaria del pagamento di una somma da euro 21,00 ad euro 85,00 (P.M.R. euro 21,00 entro 60 gg.).



MONOPATTINI a propulsione elettrica: secondo il Ministero dell'Interno (1) questi mezzi non trovando una precisa collocazione nell'ordinamento giuridico italiano e non rientrando neppure tra i veicoli con caratteristiche atipiche (art. 59 C.d.S.), sono da considerarsi "acceleratori di andatura" e, pertanto, valgono le considerazioni sopra riportate. Diversamente se il monopattino elettrico, per ragioni costruttive, è idoneo a superare la velocità di 6 km/h, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2003, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote e, conseguentemente, è da considerarsi ciclomotore la cui circolazione è subordinata all'osservanza delle norme della circolazione stradale.



MICROCICLOMOTORI ELETTRICI: anche questi mezzi, che non trovano una collocazione nell'ordinamento giuridico italiano e non rientrano neppure tra i veicoli con caratteristiche atipiche (art. 59 C.d.S.), sono da considerarsi ciclomotori o motocicli (a seconda delle caratteristiche costruttive) la cui circolazione è subordinata all'osservanza delle norme della circolazione stradale, salvo che la loro velocità raggiungibile sia inferiore a 6 km./h. (art. 196 del regolamento in relazione all'art. 46 del codice).

(1) Risoluzione del Ministero dell'interno n. 300/A/2/55071/10 del 14 ottobre 2002.



VELOCIPEDI A MOTORE: sono dotati di un acceleratore che distribuisce potenza indipendentemente dall'azione della pedalata e, pertanto, trattandosi di veicoli la cui propulsione non è derivata esclusivamente dall'azione muscolare, rientrano nella categoria dei ciclomotori la cui circolazione è subordinata all'osservanza delle norme della circolazione stradale.



VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA: sono veicoli in cui l'azione propulsiva fornita dal motore (solamente di tipo elettrico) interviene esclusivamente quando la coppia muscolare applicata ai pedali è diversa da zero e comunque si interrompe non appena il veicolo supera la velocità di 25 km/h. In questo caso il veicolo rientra tra i velocipedi e pertanto non deve essere sottoposto ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione o ad omologazione per essere ammesso alla circolazione. Se il veicolo non rispetta le su indicate condizioni è da considerarsi velocipede a motore e, pertanto, ciclomotore (2).



SEGWAY: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 746 (US2) M del 22.12.2003 ha affermato che tale mezzo non rientra in nessuna possibile classificazione del Codice della Strada, anche in considerazione del fatto che, tale veicolo, per le sue caratteristiche costruttive è destinato a circolare sul marciapiede o su altre aree pubbliche e non sulla carreggiata. La stessa circolare precisa che la circolazione del Segway è ammessa esclusivamente sui marciapiedi, nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili con facoltà dell'amministrazione comunale di limitare la circolazione del mezzo. Le prescrizioni alla circolazione del mezzo dettate dal Ministero derivano dalle norme di comportamento prescritte dal codice della strada e riferite alla circolazione dei pedoni (art. 190 C.d.S.). Si riportano, di seguito, le prescrizioni in argomento:

- 1) I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. E' vietato l'utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.
- 2) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
- 3) E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
- 4) E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
- 5) I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
- 6) E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
- 10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00.

(2) Vds. le circolari del Corpo nn. 87/01, 33/03 e 136/03.

- Inoltre, ulteriori restrizioni dettate dal ministero (3), peraltro prive di sanzione, sono:
- ✓ velocità massima non superiore a 6 Km./h. per le aree pedonali e per i marciapiedi;
 - ✓ velocità massima non superiore a 20 Km./h. sulle piste ciclabili;
 - ✓ obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;
 - ✓ divieto di utilizzo a conducenti di età inferiore a 16 anni;
 - ✓ divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità.



MINIMOTO: sono da considerarsi ciclomotori o motocicli (a seconda delle caratteristiche costruttive) la cui circolazione è subordinata all'osservanza delle norme della circolazione stradale, salvo che la loro velocità raggiungibile sia inferiore a 6 km./h. (art. 196 del regolamento in relazione all'art. 46 del codice).

Addì, 01 agosto 2006
ML/ml/LM

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

(3) Che non sussistono per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo da parte degli organi di polizia stradale.